



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 32 dell' 8 Gennaio 2015

08 GEN 2015

45 227

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della
provincia

LORO SEDI

E p.c.
dirsanasl.segreteria@asl.sondrio.it

Oggetto: **protocollo d'intesa relativo alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico.**

Si trasmette, in allegato, il "Protocollo d'intesa relativo alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico" sottoscritto da questo Ufficio e dall'ASL della provincia di Sondrio.

Si ricorda che tale protocollo ha la validità di cinque anni.

Le SS.LL. sono tenute a rispettare le norme convenute.

Si coglie l'occasione per salutare cordialmente

Il dirigente
F.to Nicola Montrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

Allegati

- Allegato 1 : "Protocollo d'intesa relativo alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico"

NM/mn

Marco Negri
0342 54 12 17
marco.negri.so@istruzione.it




USR Lombardia – Ufficio XX – Ambito territoriale di Sondrio – Via Donegani, 5 - 23100 Sondrio
Tel. +39 0342 54 11 11 – Email usp.so@istruzione.it uspsso@postacert.istruzione.it

OK

MAIL AI PLESSI!

DS AGGIORNA SUL
SITO!





PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Premessa

Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie croniche o acute possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico durante l'orario di scuola. Al fine di regolamentare questo settore

si conviene quanto segue:

Articolo 1 : autorizzazione

In ambito scolastico devono essere somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità e per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico.

- La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore alla Direzione Scolastica, dietro presentazione dell'allegato modulo debitamente compilato sia da parte della famiglia che del medico curante.
- Gli Operatori scolastici possono, di norma, somministrare farmaci solamente per via enterale (orale e rettale) e per aerosol; la somministrazione di farmaci per via parenterale (sottocutanea e intramuscolare) è prevista solo in caso di urgenza/emergenza, come indicato nel successivo art. 7, ed in casi particolari (es. diabete insulino dipendente).
- Nel caso in cui il Dirigente scolastico ravvisasse l'incongruità della richiesta, richiederà per iscritto parere al Direttore del Distretto (o suo delegato) competente territorialmente.

Articolo 2: il Dirigente Scolastico

- Autorizza la somministrazione del farmaco, una volta acquisita la documentazione di cui all' art. 1 e individua il Personale disponibile alla somministrazione;
- Organizza, se non vi è disponibilità da parte del Personale scolastico e per i casi più complessi, momenti informativi/formativi con la collaborazione del Direttore del Distretto, o suo delegato, e del Sanitario di riferimento dello studente al fine di affrontare, e se possibile rimuovere, le cause determinanti la non disponibilità ed eventualmente ad individuare soluzioni alternative.
- Garantisce la corretta conservazione del farmaco.

Articolo 3: il Personale Scolastico, Docente e non Docente

Il Personale scolastico, docente e non docente, che ha data la propria disponibilità a somministrare il farmaco

- Partecipa ai momenti formativi/informativi, richiesti dallo stesso o dal Dirigente scolastico;
- Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta/autorizzazione.

Articolo 4: ASL

L'ASL per il tramite del Direttore del Distretto, o suo delegato, competente territorialmente

- Si rende disponibile, su richiesta del Dirigente scolastico, a partecipare alla gestione dei casi clinici più complessi attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (Familiari, Operatori scolastici, Medici curanti etc.);
- Esprime pareri su richiesta del Dirigente scolastico;
- Si rende disponibile all'organizzazione di incontri di informazione/formazione degli Operatori scolastici su particolari patologie (diabete giovanile, allergie, ecc).

Articolo 5: il Genitore/Tutore

- Fornisce al Dirigente scolastico la documentazione prescritta;
- Fornisce al Dirigente scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;
- Fornisce il farmaco e gli eventuali presidi necessari per la sua somministrazione, tenendo nota della scadenza così da garantire, soprattutto nelle terapie continuative, la validità del prodotto in uso.

Articolo 6: Auto-somministrazione

Premesso che l'auto-somministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche (diabete, asma, patologie allergiche), anche in questo caso il Genitore/tutore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione del modulo allegato. Nel caso di studenti maggiorenni, verrà fatta da parte dello studente comunicazione al Dirigente scolastico per presa d'atto da parte di quest'ultimo.

Articolo 7: Gestione dell'Emergenza

Resta in ogni modo prescritta la rapida attivazione del Servizio Sanitario Urgenza ed Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di intervento in relazione alla gravità dell'evento. Il personale scolastico deve comunque essere in grado di fornire al personale del 118, specialmente nei casi conosciuti, tutte quelle informazioni utili per affrontare l'emergenza e deve effettuare le eventuali manovre/terapie suggerite telefonicamente.

Rientra tra i compiti del Dirigente scolastico elaborare il protocollo di gestione delle emergenze previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Articolo 8: durata della validità della presente intesa

Il presente accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità.

Almeno sei mesi prima della scadenza, le parti si impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità.

Sondrio,

IL DIRIGENTE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
Dr. Nicola Montrone

IL DIRETTORE GENERALE
ASL DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Dr. Paolo Grazioli

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI
FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO**

Anno scolastico _____

Io sottoscritto/a

Genitore/tutore dell'alunno/a

frequentante la classe/sezione della scuola /primaria/secondaria

chiedo

la somministrazione allo/a stesso/a di terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione medica allegata. Delego, contestualmente, il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco e sollevo lo stesso personale da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica di cui alla allegata prescrizione medica e di seguito descritta.

la possibilità che lo/a stesso/a si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione medica allegata.

Data _____

Firma del genitore

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO

Diagnosi

Farmaco da somministrare

Modalità di somministrazione

Dosi

Orari

Durata della somministrazione

Modalità di conservazione

Data _____

Timbro e firma del Medico

Note

La richiesta/autorizzazione va consegnata al Dirigente Scolastico.

Essa ha la validità specificata dalla durata della terapia ed è comunque rinnovabile nel corso dello stesso anno scolastico se necessario.

Nel caso di necessità di terapia continuativa, che verrà specificata, la durata è per l'anno scolastico corrente, ed andrà rinnovata all'inizio del nuovo anno scolastico.

I farmaci prescritti per i minorenni vanno consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata della terapia.

